



Legge di bilancio 2026

L. 199/2025

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella

6 febbraio 2026

PROGRAMMA

Legge di bilancio 2026 | L. 199/2025

BIELLA, 6 FEBBRAIO 2026



ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Articolo 1, **commi 82-101**



RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE

Articolo 1, **commi 42-43**



LOCAZIONI BREVI

Articolo 1, **comma 17**



NUOVI LIMITI COMPENSAZIONI

Articolo 1, **comma 116**

PROGRAMMA

Legge di bilancio 2026 | L. 199/2025

BIELLA, 6 FEBBRAIO 2026



BONUS EDILIZI

Articolo 1, **comma 22**



IPER-AMMORTAMENTO

Articolo 1, **commi 427-436**



REGIME FORFETTARIO 2026

Articolo 1, **comma 27**



SDI E RISCOSSIONE

Articolo 1, **commi 117-118**



IVA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA

Articolo 1, **comma 111**



LA NUOVA RITENUTA B2B

Articolo 1, **commi 112-115**



1

Rottamazione quinquies

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, commi 82-101

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Comma 82: Definizione dei carichi e arco temporale (2000-2023).

Commi 83-84: Modalità di pagamento e interessi (3% annuo).

Commi 85-88: Procedure di adesione e integrazione.

Commi 89-90: Calcolo somme e irripetibilità versamenti pregressi.

Comma 91: Effetti sospensivi su prescrizione e procedure esecutive.

Comma 92-93: Comunicazione somme e modalità di versamento.

Comma 95: Cause di decadenza per inadempimento.

Commi 96-98: Sovraindebitamento e crediti prededucibili.

Comma 99: Riammissione carichi da precedenti rottamazioni.

Comma 100: Esclusione specifica per carichi in regola al 30 settembre 2025.

Perimetro dei carichi e requisiti temporali

Ammessi

Finestra temporale: carichi affidati dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

- ✓ Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.
- ✓ Liquidazione e controllo formale (36-bis/ter).
- ✓ Liquidazione IVA (54-bis/ter).
- ✓ Contributi previdenziali INPS (esclusi accertamenti).

Esclusioni

- ✗ Rettifiche sostanziali, induttive o basate su disconoscimento di costi/ricavi.
- ✗ Recupero di Aiuti di stato.
- ✗ Debiti per condanne della Corte dei conti.
- ✗ Multe e ammende diverse da quelle stradali (Prefetture)

Liquidazione automatizzata delle imposte dirette

Ai sensi del comma 82, sono definibili i carichi derivanti dal controllo automatizzato finalizzato a:

- a) correggere errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
- b) correggere errori materiali nel riporto delle eccedenze;
- c) ridurre detrazioni d'imposta indicate in misura superiore o non spettanti;
- d) ridurre deduzioni dal reddito esposte in misura superiore alla legge;
- e) ridurre crediti d'imposta esposti in misura superiore o non spettanti;
- f) controllare rispondenza e tempestività dei versamenti (acconti, saldi, ritenute).

Liquidazione automatizzata e rispondenza IVA

In ambito IVA, la liquidazione riguarda i carichi volti a:

- ✓ a) correggere errori materiali e di calcolo nel volume d'affari e imposte;
- ✓ b) correggere errori materiali nel riporto delle eccedenze d'imposta;
- ✓ c) controllare rispondenza e tempestività dei versamenti

Verifiche telematiche:

L'amministrazione verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, la rispondenza tra dati dichiarati e versati e il rispetto dei termini per i regimi speciali (artt. 74-quinquies e 74-sexies.1).

Calcolo delle somme dovute

Somme dovute al 100%:

-  Capitale (imposta o contributo originario).
-  Rimborso spese per procedure esecutive.
-  Rimborso spese di notifica della cartella.

Somme stralciate (non dovute):

-  Sanzioni amministrative e interessi affidati.
-  Interessi di mora (art. 30 d.p.r. 602/1973).
-  Sanzioni e somme aggiuntive contributi INPS.
-  Aggio di riscossione

Sanzioni stradali (comma 97): l'agevolazione è limitata ai soli interessi (compresa la maggiorazione del decimo semestrale) e all'aggio. Il capitale resta dovuto.

Sovraindebitamento e crisi d'impresa

Estensione alle procedure concorsuali (comma 96):

Ammissa l'adesione per carichi in procedure di ristrutturazione debiti consumatore (Sez. II CCII), concordato minore (Sez. III CCII) e accordi ex l. 3/2012.

Prededucibilità (comma 98):

Le somme necessarie per la definizione agevolata nell'ambito di procedure concorsuali sono qualificate come **crediti prededucibili**.

Effetto:

Tali crediti saranno soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori privilegiati e chirografari, garantendo la fattibilità del piano di risanamento.

Gestione delle definizioni agevolate precedenti

Possono essere definiti i carichi già inseriti in: (comma 99):

- Rottamazione
- Rottamazione-bis
- Rottamazione-ter
- Saldo e stralcio
- Rottamazione-quater e riammissione

Purché inefficaci.

Esclusione rottamazione-quater (comma 100):

Non sono definibili i debiti inclusi nella rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La norma impedisce di "migrare" alla nuova definizione chi sta già onorando regolarmente il piano precedente.

Possibili novità!

Opzioni di pagamento e piano di rientro iniziale

Il comma 83 disciplina le modalità di estinzione dei debiti, consentendo al debitore di scegliere tra:

- ✓ **Unica soluzione:** Versamento entro il **31 luglio 2026**.
- ✓ **Rateizzazione bimestrale:** Massimo **54 rate** di pari ammontare.

Confronto durata piani:

Rottamazione-quater

5 anni

Rottamazione-quinquies

9 anni

Nota bene: la rottamazione-quinquies dura 9 anni contro i 5 anni della rottamazione-quater

Calendario scadenze 2026 (Prime 3 rate):

1^a Rata: **31 luglio 2026**.

2^a Rata: **30 settembre 2026**.

3^a Rata: **30 novembre 2026**.

Importo minimo: Ciascuna rata non può essere inferiore a **100 euro** (Comma 92).

Cronoprogramma del piano di ammortamento

Il comma 83 definisce un calendario di versamenti a cadenza bimestrale

Anni dal 2027 al 2034 (48 rate)

Scadenze fisse:

31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno.

Anno 2035 (Ultime 3 rate)

 52^a Rata: 31 gennaio 2035.

 53^a Rata: 31 marzo 2035.

 54^a Rata: 31 maggio 2035.

| Onerosità della rateizzazione e vincoli normativi

3%

Tasso di interesse (Comma 84)

A decorrere dal **1° agosto 2026**, sulle rate sono dovuti interessi al tasso del 3 per cento annuo.

La previsione originaria era del 4%

Esclusione dilazioni ordinarie

Ai sensi del **comma 84**, non si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Effetto:

Non è possibile richiedere la ripartizione del pagamento sulla base della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per i carichi già oggetto di definizione agevolata.

| Procedura di adesione

L'iter di adesione è regolato dai commi 85, 86 e 88:

-  **Area Riservata (85):** L'Agente della Riscossione deve rendere disponibili i dati necessari all'individuazione dei carichi definibili sul proprio sito internet (prospetto informativo)
-  **Manifestazione di volontà (86):** La dichiarazione di adesione va resa entro il **30 aprile 2026**.
-  **Canale esclusivo:** Modalità telematiche (area pubblica con allegati documenti, oppure area riservata)

Contenuto domanda: Indicazione del numero di rate prescelto (entro il limite di 54).

Integrazione (88): Entro il **30 aprile 2026**, il debitore può integrare o modificare la dichiarazione presentata anteriormente.

Trattamento processuale dei carichi in contenzioso

Il comma 87 disciplina il rapporto tra adesione e processi in corso:

Obbligo di dichiarazione:

Il debitore deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili.

Impegno alla rinuncia:

Il contribuente assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Sospensione del processo:

Presentata la domanda, il giudice sospende il processo nelle more del pagamento della prima o unica rata.

Estinzione della lite:

Si perfeziona solo con il versamento della prima o unica rata.

Effetti sulle sentenze: L'estinzione comporta l'**inefficacia delle sentenze di merito** e dei provvedimenti non passati in giudicato.

Calcolo del debito residuo e versamenti precedenti

I commi 89 e 90 stabiliscono le regole per la quantificazione finale degli importi:

 **Scomputo dei versamenti:** Per la determinazione della somma dovuta, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica [comma 89].

Irripetibilità

Comma 90: Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

 **Obbligo di dichiarazione:** Se il debito originario è già stato integralmente corrisposto per effetto di pagamenti parziali (ma residuano sanzioni o interessi), il debitore deve comunque presentare la dichiarazione di adesione per estinguere le somme accessorie [comma 89].

Effetti della dichiarazione su prescrizione e procedure esecutive

Dalla data di presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 91 (lett. a, b, c, d, e):



Prescrizione e decadenza

Sono sospesi i relativi termini per i carichi oggetto della domanda.



Precedenti dilazioni

Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.



Fermi e ipoteche

È vietata l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi quelli già iscritti).



Nuove esecuzioni

È vietato l'avvio di nuove procedure esecutive.

Procedure in corso: Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Regolarità fiscale

Il comma 91 (lett. f, g) attribuisce alla domanda uno status di regolarità fondamentale per l'operatività aziendale:

⇒ **Status di "non inadempienza":** Il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter (compensazione rimborsi) e 48-bis del d.p.r. 602/73.

🏠 **Sblocco pagamenti PA:** La presentazione della domanda consente alla PA di erogare pagamenti superiori a 5.000 euro, bloccando il pignoramento ex art. 72-bis.

Regolarità contributiva

Rilascio del DURC

(ex art. 54 d.l. 50/2017) La presentazione della dichiarazione di adesione è condizione sufficiente per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), garantendo la partecipazione ad appalti e l'accesso a benefici e sovvenzioni.

| Termini e modalità di versamento

Termine di comunicazione:

Entro il 30 giugno 2026

L'agente della riscossione invia al debitore la comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle rate e i relativi moduli di pagamento [92].

Canali di versamento (93):

-  Domiciliazione sul conto corrente indicato.
-  Moduli precompilati (banche, poste, tabaccai e PagoPA).
-  Sportelli dell'agente della riscossione.

Validità: Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto rigoroso dei termini indicati per evitare la decadenza.

Conseguenze dell'inadempimento o del versamento tardivo

Decadenza (Comma 95)

Si verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento **dell'unica soluzione** o di **due rate** del piano (anche non consecutive) o **dell'ultima rata**.

Conseguenze dell'inadempimento o del versamento tardivo

Effetti dell'inefficacia:

- ✕ La definizione non produce effetti.
- 🕒 Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

Ripresa attività coattiva:

L'agente della riscossione riprende le attività di recupero dell'intero debito residuo (incluse sanzioni e interessi precedentemente stralciati).

Sanzioni del codice della strada

Il comma 97 disciplina i carichi derivanti da violazioni del codice della strada

Perimetro del beneficio

L'estinzione agevolata si applica esclusivamente agli **interessi**, incluse le maggiorazioni del decimo semestrale previste dall'art. 27 della legge n. 689/1981, e alle somme maturate a titolo di **aggio**.

Somme dovute

Il **capitale** (ovvero l'importo della sanzione originaria) e le **spese per le procedure esecutive** e di notifica della cartella devono essere corrisposti per l'intero ammontare.

Impatto sulle rateazioni ordinarie e sui pagamenti correnti

Il comma 94 regola il rapporto tra la nuova definizione e le dilazioni già concesse dall'agente della riscossione:

Sospensione dei versamenti

Con la presentazione della domanda, sono **sospesi** gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni (ex art. 19 d.p.r. 602/1973) relative ai carichi oggetto di definizione.

Rateazioni ordinarie revocate:

Una volta effettuato il pagamento della prima o unica rata della rottamazione-quinquies, le precedenti dilazioni sono **revocate d'ufficio**.

Pagamenti parziali

In caso di decadenza, le somme eventualmente pagate a titolo di rottamazione sono imputate al debito residuo.

Attenzione:

La precedente dilazione **non può più essere riattivata**.

Gestione dei residui e rapporti con gli enti creditori

Il comma 101 definisce le operazioni di chiusura della procedura tra agente e amministrazioni:

Rapporto tra Agente della Riscossione e Amministrazione Pubblica

-  **Discarico automatico:** A seguito del regolare pagamento delle somme dovute dal debitore, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo (ovvero le quote stralciate).
-  **Comunicazione agli enti:** Entro il **31 dicembre 2036**, l'agente della riscossione trasmette a ciascun ente creditore l'elenco dei debitori che hanno completato il piano, indicando i codici tributo e le somme incassate.
-  **Effetti contabili:** Tale comunicazione è fondamentale per gli enti (Stato, enti locali, INPS) per procedere alla definitiva cancellazione dei residui attivi dai propri bilanci.

Sintesi delle scadenze

Le tappe della rottamazione quinquies:

30 Aprile 2026

Invio telematico
dichiarazione o
integrazione.

30 Giugno 2026

Ricevimento
comunicazione AdR con
calcolo del dovuto.

31 Luglio 2026

Versamento unica
soluzione o prima rata.

2026 – 2035

Gestione piano rateale (54
rate) bimestrali.

Decadenza:

Attenzione al mancato / non tempestivo pagamento di **due rate** (anche non consecutive) e **dell'ultima rata**.

Modalità di versamento e divieto di compensazione

Esclusione compensazione

Per il pagamento della definizione agevolata **non è possibile** avvalersi della compensazione tra crediti e debiti prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Canali di pagamento ammessi



Domiciliazione bancaria



Moduli pagoPA: Moduli precompilati allegati alla comunicazione delle somme dovute.



Versamento diretto: Presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Differenza tra affidamento del carico e notifica della cartella

L'individuazione esatta dei carichi definibili in base alla data limite del **31 dicembre 2023**:

Il criterio dell'affidamento

Ai fini dell'adesione, rileva esclusivamente la data in cui il carico è stato **"affidato"** (ovvero consegnato tecnicamente) dall'ente creditore all'agente della riscossione.

Irrilevanza della notifica

La data di notifica della cartella di pagamento al contribuente **non è il parametro** di riferimento.



Esempio

Una cartella di pagamento notificata nei primi mesi del 2024 può rientrare nella rottamazione-quinquies se l'affidamento del ruolo all'agente della riscossione è avvenuto **entro il 31 dicembre 2023**.
Verificare **estratto di ruolo**.



2

Locazioni brevi

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, comma 17

Il quadro normativo di riferimento

D.L. 50/2017 (Art. 4)

La disciplina introdotta nel 2017 definisce:

-  Contratti di durata non superiore a **30 giorni**.
-  Stipulati tra **persone fisiche** (proprietari, sublocatori, comodatari).
-  Immobili a **uso abitativo** (+ pertinenze).

Servizi accessori

Ammessi: Biancheria, pulizia locali, wi-fi e aria condizionata.

Vietati: Fornitura di pasti, noleggio mezzi, organizzazione visite guidate (Servizi turistici).

Cosa si intende per appartamento

Unità immobiliare ad uso abitativo

Gli immobili devono essere a destinazione residenziale (Categorie catastali A, escluso A/10).

Criterio di computo

Il calcolo si effettua sulla base del numero di **unità abitative** e non sul numero di singole stanze locate nella stessa abitazione.

In sostanza è «appartamento» ogni immobile oggetto di locazione breve (anche per una sola stanza) dotato di distinto identificativo catastale (rigo RB di Redditi)

| Novità 2026: nuovo limite soglia

Art. 1 comma 17 della Legge di Bilancio 2026

Viene drasticamente ridotto il numero di appartamenti destinati a locazione breve / destinazione ad uso turistico gestibili in regime privato:

FINO AL 2025

4 APPARTAMENTI



DAL 1° GENNAIO 2026

2 APPARTAMENTI

Oltre i due appartamenti destinati a locazione breve,
l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale.

| Effetti del superamento della soglia

Se si destinano alla locazione breve più di **due appartamenti** nello stesso periodo d'imposta:

- Tutta l'attività fuoriesce dal regime D.L. 50/2017.
- Confluiscono nella gestione d'impresa anche il primo e il secondo immobile.

Reddito d'impresa

Non si tratta più di redditi fondiari o diversi, bensì di reddito d'impresa con **obbligo di apertura della Partita IVA**.

Adempimenti per l'avvio dell'attività d'impresa

In caso di esercizio di attività di impresa, il contribuente deve assolvere ai seguenti obblighi:

-  **Agenzia Entrate:** Apertura P.IVA con codice ATECO 55.20.42 (Affittacamere per brevi soggiorni / Casa vacanze).
-  **CCIAA:** Iscrizione obbligatoria al Registro delle Imprese e alla Gestione Commercianti INPS.
-  **Comune:** Presentazione della **SCIA** presso lo sportello SUAP competente.

Vantaggio previdenziale

Se si rientra nell'attività di affittacamere non è previsto **minimale annuo INPS**. I contributi si versano solo in percentuale sul reddito effettivo (Circ. INPS 38/2025).

| Aspetti fiscali

Salvo adozione del regime forfettario (**percentuale di redditività 40%**) l'attività di locazione di alloggi a scopo turistico è imprenditoriale ai fini IVA con aliquota del **10%**.

Detrazione IVA assolta sugli acquisti

Si prescinde dal divieto dell'art. 19-bis.1 DPR 633/72: la **strumentalità** dell'immobile abitativo prevale sulla classificazione catastale.

Detraibilità ammessa

L'IVA sugli immobili abitativi (A/1-A/11, escluso A/10) destinati ad attività para-turistica è **pienamente detraibile** (Risposta Interpello 392/2023).

Sintesi locazioni brevi dal 2026



Nuova soglia numerica

Numero di **appartamenti destinati** alla locazione breve nel periodo d'imposta:

Massimo 2



Cedolare secca 2026

1° Unità Immobiliare

21%

2° Unità Immobiliare

26%

Il contribuente sceglie liberamente su quale immobile applicare il 21% in dichiarazione.



Ritenuta Intermediari e Portali

Ritenuta operata da intermediari (compresi portali) che incassano o intervengono nel pagamento

21% A TITOLO DI ACCONTO



Obblighi

- Obbligo di **CIN** (Codice Identificativo Nazionale).
- Esposizione del codice negli annunci e nello stabile.
- Requisiti di sicurezza (estintori e rilevatori gas).



3

Bonus edilizi

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, comma 22

| Contesto normativo

La legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 22) **estende all'anno 2026** le condizioni di maggior favore (**percentuali più alte**) previste per il 2025 dalla precedente legge di bilancio 207/2024

La riduzione al **30%** (contro il **36%**) o al **36%** (contro il **50%**), prevista inizialmente per il 2026, decorrerà dal **2027**.

L'intervento modifica gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.

Per il 2026 sono confermate le percentuali: 50% / 36%

| Bonus casa (recupero edilizio) e Sismabonus

Aliquota ordinaria:

 Prorogata al **36%** anche per le spese sostenute nel 2026.

L'aliquota scenderà al **30%** solo dal 2027.

Aliquota maggiorata (abitazione principale):

 Prorogata al **50%** per le spese del 2026.

Scenderà al **36%** nel 2027.

Requisiti per il 50%

- ⇓ L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
- ⇓ Intervento effettuato dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

Esclusioni dalla maggiorazione:

Restano esclusi i familiari conviventi e i detentori (locatari/comodatari).

| Ecobonus

La norma estende la stessa logica di proroga anche agli interventi di riqualificazione energetica.

Modifica dell' art. 14, d.l. n. 63/2013.

- **Aliquota ordinaria:** prorogata al **36%** per le spese sostenute nel 2026 (rispetto al 30% originariamente previsto).
- **Aliquota maggiorata (abitazione principale):** prorogata al **50%** per le spese sostenute nel 2026 (rispetto al 36% previsto).

| Bonus mobili

La detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici viene **prorogata a tutto il 2026**.

Il tetto massimo di spesa agevolabile per il 2026 è confermato a **5.000 euro** (modifica art. 16, comma 2, d.l. n. 63/2013).

Condizione di spettanza

L'acquisto deve essere collegato a interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, tuir) iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

50%

Percentuale detrazione

5.000 €

Limite di spesa

| Bonus edilizi 2026: quadro riepilogativo aliquote

Tipologia di bonus	Norma precedente	Legge 199/2025	Percentuale 2027
Bonus casa / sismabonus (ordinario)	30%	36%	30%
Bonus casa / sismabonus (abit. principale)	36%	50%	36%
Ecobonus (ordinario)	30%	36%	30%
Ecobonus (abit. principale)	36%	50%	36%
Bonus mobili (spesa max 5.000 €)	0% (scaduto)	50%	-

I bonus cancellati

L' art. 1, comma 22 della legge n. 199/2025 è intervenuto solo su bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili.

Nessuna proroga per:

- ✘ **Superbonus "ordinario"**
Stop 31 dicembre 2025, salvo le specifiche eccezioni già previste per le sole zone sismiche.
- ✘ **Bonus barriere architettoniche 75%**
Stop 31 dicembre 2025.

| Il limite del plafond di spesa

ATTENZIONE

il meccanismo si applica anche ai bonus edilizi a partire dal 1° gennaio 2025

Plafond massimo di spesa e coefficiente familiare

ex art. 16-ter D.P.R. 917/1986

| Il meccanismo del plafond massimo di spesa



Il nuovo sistema introdotto dalla legge di bilancio 2025 **non limita la percentuale** di detrazione, ma la **base di spesa annua** su cui calcolare le detrazioni.



Il limite scatta esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo **superiore a 75.000 euro**.

Plafond massimo di spesa detraibile

Formula: $\text{Importo Base} \times \text{Coefficiente Familiare}$

REDDITO COMPLESSIVO	NESSUN FIGLIO (0,5)	UN FIGLIO (0,7)	DUE FIGLI (0,85)	3+ O DISABILITÀ
da 75.000 € a 100.000 € (Base 14.000 €)	7.000 €	9.800 €	11.900 €	14.000 €
oltre 100.000 € (Base 8.000 €)	4.000 €	5.600 €	6.800 €	8.000 €

Esempio

Profilo Contribuente

-  Reddito complessivo: 110.000 €
-  Situazione familiare: Nessun figlio a carico
-  Plafond massimo annuo: 4.000 €

Intervento Edilizio 2026

Ristrutturazione abitazione principale, proprietario:

Spesa 60.000 € (Bonus 50%).

Quota annua di spesa teoricamente detraibile (1/10): **6.000 €**

EFFETTI

Nonostante il diritto a **6.000 €** di spesa sulla quale calcolare la detrazione al **50%**, il contribuente potrà utilizzare solo **4.000 €**.
La detrazione del **50%** sui residui **2.000 €** è persa.



4

Iper-ammortamento

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, commi 427-436

Il ritorno dell'iper-ammortamento

Un'unica agevolazione per digitalizzazione ed energia

La svolta della Legge di Bilancio 2026:

- ✓ **Unico incentivo:** dal 2026 gli investimenti in digitalizzazione e autoproduzione di energia rientrano in un'unica misura di iper-ammortamento.
- ↻ **Ritorno all'Iper-ammortamento:** si passa dal credito d'imposta alla maggiorazione del costo di acquisto (IRES/IRPEF).
- 📄 **Semplificazione burocratica:** eliminata la necessità di "prenotazione" tramite comunicazioni preventive obbligatorie.



Il ritorno dell'iper-ammortamento

Cosa comprende il nuovo modello?



Beni Tecnologici

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi compresi negli elenchi Industria 4.0 (Allegati IV e V Legge di bilancio 2026)



Sistemi Energetici

Inclusione dei beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. Fotovoltaico UE) e relativi sistemi di accumulo.

Ambito soggettivo



Beneficiari

- Imprese indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale.
- Rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e corretto adempimento contributivo (DURC valido).



Esclusi

- Imprese in liquidazione volontaria, fallimento (liquidazione giudiziale) o liquidazione coatta amministrativa.
- Imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale o soggette ad altre procedure concorsuali.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Ambito oggettivo



Art. 1, comma 427, Legge di Bilancio 2026

Riconosce ai titolari di reddito d'impresa una **maggiorazione del costo di acquisto** dei beni strumentali nuovi, ai fini IRES e IRPEF, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

-  La maggiorazione rileva per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
-  Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
-  Beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Beni materiali 4.0 agevolabili

Beni strumentali con controllo automatizzato

- Macchine utensili per operazioni come asportazione, assemblaggio, giunzione, saldatura.
- Robot e sistemi robotizzati.
- Magazzini automatizzati e interconnessi.

Sistemi per assicurazione della qualità e sostenibilità

- Sistemi di misura (coordinate e non) per verificare i requisiti geometrici dei prodotti.
- Strumenti per l'ispezione e caratterizzazione dei materiali (es. macchine di prova).
- Sistemi intelligenti per monitoraggio e gestione dei consumi energetici.
- Dispositivi per etichettatura e tracciabilità automatica dei prodotti.

Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e sicurezza

- Postazioni di lavoro adattabili alle caratteristiche fisiche degli operatori.
- Sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi ad alte temperature.
- Dispositivi wearable e di realtà aumentata.
- Interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

Beni immateriali 4.0 agevolabili

Esclusi dalla Legge di Bilancio 2025, sono stati reintrodotti dalla Legge di Bilancio 2026.

Software, sistemi e piattaforme

- Soluzioni per la gestione della supply chain (es. per il drop shipping nell'e-commerce).
- Sistemi di integrazione per il controllo e la pianificazione aziendale.

Sistemi di fruizione digitale avanzata

- Software per esperienze immersive, interattive e partecipative.
- Applicazioni per ricostruzioni 3D e realtà aumentata.

Strumenti di logistica avanzata

- Software per il coordinamento delle attività logistiche con elevata integrazione tra servizi.

Cloud computing

- Spese per servizi in cloud, limitatamente alla quota imputabile per competenza.

Beni per l'autoproduzione di energia

Art. 30, co. 1, lett. a), numero 2) D.lgs. 199/2021

Investimenti agevolabili per **fonti rinnovabili** per autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo:

- ⚡ Anche impianti in siti diversi, purché in disponibilità dell'autoconsumatore.
- ↔ Collegamento diretto (< 10 km) senza utenze terze.
- 🔌 Rete esistente con condivisione energia nei punti di prelievo.

L'impianto può essere di proprietà
o gestito da un soggetto terzo



Maggiorazione del costo degli investimenti

Art. 1, co. 427, Legge di Bilancio 2026

Maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti per determinare le quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF).



Accesso al beneficio e controlli

Art. 1, commi da 430 a 436, Legge di Bilancio 2026

- Trasmissione telematica tramite **piattaforma GSE** adoperando i modelli standardizzati (comunicazioni, certificazioni).
- Le modalità di attuazione dell'incentivo sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

GSE: cura gestione procedure, controlli e sviluppo piattaforma informatica.

MEF: provvede al monitoraggio degli oneri finanziari e scostamenti.

Cumulabilità

Regole Generali

Cumulabile con altre agevolazioni sullo stesso costo se non supera la spesa sostenuta. Base calcolo al netto di sovvenzioni.

Cumulabile con:

- Credito d'imposta ZES e Mezzogiorno
- Sisma Centro Italia
- Ricerca, sviluppo e innovazione
- Contratti di sviluppo e Nuova Sabatini

Attenzione!

L'iper-ammortamento **NON è applicabile** agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta beni strumentali nuovi (All. A L.232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026.

Cessione, delocalizzazione e sostituzione

La cessione onerosa o la destinazione all'estero **non comportano la perdita** delle quote residue del beneficio.

Condizione

L'impresa deve provvedere, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla **sostituzione** con un altro bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nota: Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue entro il limite del nuovo costo (Art. 1, co. 432).

| Determinazione acconti 2026

Per definire l'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2026

Con criterio del «**metodo storico**».

Si considera l'imposta del periodo precedente determinata **in assenza** di nuove disposizioni.



5

Regime forfettario 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, comma 27

| Regime forfettario 2026: soglia lavoro / pensione

35.000 €

**Limite di accesso o
mantenimento del regime**

La manovra 2026 proroga di un anno l'innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati quale condizione di accesso o permanenza nel regime.

L'accesso al regime forfettario per l'anno 2026 è consentito ai soggetti che nel corso del 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensioni, redditi assimilati **non superiori a 35.000 euro**.



6

Rateizzazione plusvalenze

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, commi 42-43

Dall'ipotesi di riduzione al blocco totale

Regime pre-2026:

Possibilità di spalmare in 5 quote costanti le plusvalenze da cessione di beni strumentali posseduti da almeno 3 anni.

Proposta iniziale DDL:

Stretta a 3 rate annuali ma con innalzamento del possesso minimo a 5 anni.

Norma definitiva:

Per i beni strumentali **scompare ogni forma di rateizzazione** della plusvalenza realizzata. Tassazione integrale al **100% nell'anno di realizzo**, senza distinzioni per il periodo di possesso.

Effetti: Plusvalenza nel reddito fiscale interamente nell'esercizio.

Liquidità: Impatto immediato sui flussi di cassa.

IRPEF: Possibile aumento dell'aliquota per soggetti trasparenti.

| Regole particolari in caso di cessione d'azienda

Cessione d'azienda / ramo

Viene preservata la facoltà di rateizzazione.

Condizione

Se l'azienda è stata posseduta **per almeno 3 anni**, si può optare per la rateizzazione delle plusvalenze in **5 quote annuali**.

| Determinazione acconti 2026

100%

RICALCOLO

Effetto retroattivo indiretto

Per il calcolo dell'acconto 2026 (metodo storico), si deve assumere come base l'imposta che si sarebbe determinata nel 2025 applicando già le nuove e più restrittive disposizioni.

Le plusvalenze realizzate nel 2025, pur rateizzate a saldo, rileveranno **integralmente** per il calcolo dell'acconto 2026.

Esempio

L'impresa versa un acconto 2026 basato su un'imposta di **72.000 €**, a fronte di un saldo 2025 di **52.800 €**.

Variabile	Saldo 2025 (Reale)	Base Acconto 2026 (Virtuale)
Utile (esclusa plusvalenza)	200.000 €	200.000 €
Plusvalenza (es. 100.000 €)	20.000 € (1/5)	100.000 € (100%)
Imponibile Fiscale	220.000 €	300.000 €
IRES (24%)	52.800 €	72.000 €



7

Nuovi limiti alle compensazioni

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, comma 116

| Stretta sui ruoli: la soglia dei 50.000 euro

Stretta sui debiti iscritti a ruolo che inibiscono l'utilizzo di crediti in compensazione: riduzione da 100.000 a **50.000 euro** dal 1° gennaio 2026

Modifica articolo 37, C. 49-quinquies, D.L. N. 223/2006

Nuovo Limite

50.000 €

Debiti scaduti affidati all'agente della riscossione

Ambito di applicazione

- Ruoli per imposte erariali e accessori.
- Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (compresi atti di recupero crediti indebiti).
- ❗ Solo importi scaduti: non contano le rateazioni in corso (se regolari) o i ruoli sospesi.

| Scarto F24 con 50.000 € di debiti scaduti

Rifiuto del Modello F24

Laddove il sistema rilevi debiti scaduti superiori a **50.000** euro, il modello F24 è oggetto di scarto/rifiuto diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il controllo avviene al momento della presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell'Agenzia.

Ripristino della compensazione

Per ripristinare la facoltà di compensazione, il contribuente deve estinguere il debito (almeno parzialmente) fino a scendere sotto la soglia critica. In alternativa occorre ottenere istanza di rateazione o aderire alla rottamazione.

Blocco compensazioni e crediti interessati

Natura del blocco

Il divieto è assoluto: non è possibile compensare nemmeno l'eccedenza se il debito scaduto supera la soglia.

Esempio:

Se il debito a ruolo scaduto è **51.000 €** e il credito è **100.000 €**, è vietata la compensazione dell'intera somma, inclusa l'eccedenza di **49.000 €**.

Crediti interessati

Il blocco riguarda i crediti relativi a imposte erariali:

- IVA, IRES, IRPEF, addizionali
- Imposte sostitutive
- Crediti d'imposta agevolativi

✓ Esclusioni

Restano esclusi dal blocco i crediti INPS e INAIL.

| Soglie e compensazioni

Le nuove regole non abrogano le disposizioni esistenti, ma si sovrappongono ad esse.

Art. 31 D.L. 78/2010

Soglia: 1.500 euro

Prevede sanzioni in caso di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo oltre soglia.

Sanzione amministrativa.

Legge Bilancio 2026

Soglia: 50.000 euro

Prevede l'impossibilità di utilizzare i crediti in compensazione.

Scarto del modello F24.

| Salva la compensazione dei crediti agevolativi

Cancellata la previsione contenuta nel DDL Bilancio

È stata cancellata la norma che intendeva vietare l'uso dei crediti agevolativi per il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi (INPS/INAIL) a partire dal 1° luglio 2026.

La proposta iniziale

La bozza iniziale mirava a bloccare le compensazioni tra crediti d'imposta diversi da quelli da liquidazione e i contributi previdenziali dal 1° luglio 2026.

La norma definitiva

Le imprese potranno continuare a compensare i crediti d'imposta (es. ricerca e sviluppo, investimenti) con i contributi dei dipendenti, premi INAIL ecc.



8

SDI e Riscossione

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, commi 117 - 118

| SDI e Riscossione



Contesto normativo

Le disposizioni attuano la riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal **PNRR**, potenziando gli strumenti per il recupero coattivo dei crediti.



Patrimonio dati

Estensione dell'accesso ai dati acquisiti tramite il sistema di interscambio (**SDI**).



Analisi del rischio

Miglioramento dell'efficacia delle attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive.



Riscossione mirata

Contrasto alla cosiddetta evasione da riscossione tramite **pignoramenti presso terzi**.

Il nuovo flusso informativo

La norma inserisce la lettera b-ter) all'art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 127/2015.



| Il pignoramento presso terzi

FINALITA' DELLO SCAMBIO INFORMATIVO

Individuazione dei clienti del debitore presso cui tentare l'esecuzione.

L'agente della riscossione potrà mappare i flussi finanziari attesi del debitore, individuando i soggetti terzi che hanno obblighi di pagamento ricorrenti verso lo stesso.

OPERATIVITA'

Lo scambio dei dati sarà operativo dopo l'emanazione di Provvedimento Direttore Agenzia

Entrate

Previsto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio

| Dalla compliance alla riscossione

Si assiste a un cambiamento radicale nella funzione del sistema di interscambio (SDI).

Sistema di interscambio

Strumento concepito per la verifica degli adempimenti fiscali (lotta all'evasione IVA, fatturazione elettronica, controlli incrociati).

Evoluzione 2026

Lo Sdi diventa una fonte informativa attiva per l'individuazione di "target" per le procedure esecutive.

| SdI come fonte informativa

Soggetto Attivo

Agenzia delle Entrate-riscossione.

Dati aggregati

Somma corrispettivi verso singolo cessionario.

Orizzonte temporale

6 mesi precedenti.

Finalità

Analisi mirata pignoramenti presso terzi.

Decorrenza

Operativa dopo il provvedimento direttoriale.



9

IVA liquidazione automatica

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, comma 111

| Presupposto e presunzione di omissione

Presupposto

L'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione automatica dell'IVA in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione annuale.

Termini di decadenza: La notifica può avvenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di omissione.



Fatture elettroniche



Corrispettivi telematici



Dati delle LIPE

Presunzione di omissione

È equiparata alla dichiarazione omessa anche quella presentata **senza i quadri necessari** per la liquidazione dell'imposta.

La liquidazione non tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. L'AdE scomputa solo i versamenti effettuati nell'anno di riferimento.

La finestra dei 60 giorni

Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti, il contribuente dispone di un termine perentorio di sessanta giorni per agire.

Opzione 1: segnalazione e chiarimenti

Fornire chiarimenti e segnalare dati o elementi non considerati.

Se i chiarimenti sono accolti, viene emessa una nuova comunicazione con ulteriori 60 giorni a disposizione.

Opzione 2: versamento del dovuto

Provvedere al versamento integrale dell'imposta liquidata, degli interessi e della sanzione **ridotta a un terzo**.



N.B. L'invio della comunicazione blocca il ravvedimento operoso ordinario delle somme non versate.

Iscrizione a ruolo

Il mancato adempimento comporta il passaggio alla fase esecutiva.

In caso di inerzia del contribuente:

- Le somme sono **iscritte direttamente a ruolo**.
- L'iscrizione definitiva permette l'avvio immediato della riscossione coattiva.

Sanzione piena

120%

Prevista per l'omessa dichiarazione IVA
(art. 5, comma 1, d.lgs. 471/97).

Per il pagamento delle somme dovute a seguito della liquidazione automatizzata è espressamente **esclusa la compensazione** ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97.

Quadro sanzionatorio

FATTISPECIE	SANZIONE BASE	RIDUZIONE (ENTRO 60 GG)
Omessa Dichiarazione IVA (Liquidazione 54-bis.1)	120% del tributo	40% (un terzo del 120%)
Sanzione minima	250 euro	83,33 euro
Ravvedimento Operoso	Inapplicabile	
Compensazione F24	Vietata per il pagamento delle somme richieste	



10

La nuova ritenuta B2B

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1, commi 112-115

Inquadramento normativo e decorrenza

La norma modifica l'art. 25 del d.p.r. n. 600/73 e l'art. 38 del d.lgs. n. 33/2025, estendendo l'obbligo di ritenuta d'acconto ai **corrispettivi dovuti per prestazioni di servizi e cessioni di beni tra imprese**.

La base imponibile è costituita dall'importo da corrispondere al **netto dell'iva**. La modalità di pagamento è ininfluente.

Anno 2028

0,5%

Percentuale transitoria

Dal 2029

1 %

Percentuale a regime

Soggetti esclusi

Il legislatore esclude dall'applicazione della ritenuta i contribuenti che dimostrano un elevato livello di affidabilità fiscale.

1. Concordato preventivo biennale

Soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB (art. 9 d.lgs. n. 13/2024). L'esclusione premia chi ha accettato di concordare preventivamente il proprio reddito.

2. Adempimento collaborativo

Soggetti operanti in regime di cooperative compliance (artt. 3-7 d.lgs. n. 128/2015), dotati di sistemi certificati di gestione del rischio fiscale.

Altre esclusioni

Pagamenti tramite "bonifici parlanti" (già soggetti a ritenuta 11% banche/poste) e contribuenti forfettari.

Riepilogo ritenuta B2B 2028-2029

Aspetto	Dettaglio Operativo	Criticità
Decorrenza	0,5% (2028) 1,0% (2029)	Anticipazione finanziaria
Sostituto	Impresa che paga il fornitore	Responsabilità nel controllo condizioni di esonero? Nuove comunicazioni di esonero?
Soluzione	Piattaforma digitale integrata?	... La piattaforma di compensazione crediti e debiti è rimasta sulla carta dal 2021 ...

Gestione F24

Versamento mensile di migliaia di micro-ritenute

CU e 770

Emissione di CU e aggravio modello 770



Grazie per l'attenzione